

N. 3527

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MAGNALBÒ,
PEDRIZZI e MARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1998

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul
mondo del calcio

ONOREVOLI SENATORI. - Quanto è accaduto di recente all'interno del mondo sportivo dimostra con tutta evidenza come il calcio si stia trasformando da puro fenomeno sportivo in grande *business*, un ricco affare per pochi privilegiati. Gli esorbitanti ingaggi per i giocatori professionisti, i contratti plurimiliardari, fenomeni inquietanti come quello del *doping*, i sempre più frequenti interventi della magistratura, non ultimo quello relativo all'inchiesta giudiziaria sui presunti errori arbitrali, lasciano intendere chiaramente che ci stiamo sempre più allontanando dalla originale dimensione di sana e leale competizione sportiva propria di tale disciplina. Occorre quindi che un organo indipendente dal CONI, quale il Parlamento, intervenga per condurre accertamenti sull'eventuale esistenza nel mondo del calcio di infiltrazioni esterne, a tutela dell'irrinunciabile esigenza di indipendenza del mondo dello sport, provvedendo a ristabilire un sistema di regole certe e trasparenti in grado di garantire anche quei cittadini, e sono numerosissimi, che giocano ai vari Totocalcio, Totogol, Totoscommesse e che quindi potrebbero essere danneggiati proprio da quei fattori esterni che volutamente o involontariamente sono comunque in grado di falsare il risultato di una competizione sportiva.

Si affida pertanto il presente disegno di legge all'attenzione dell'Assemblea, confidando nel voto favorevole dei senatori al fine di costituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sul mondo del calcio professionistico che restituisca a questo ultimo quella trasparenza e quella indipendenza da qualsivoglia influenza esterna che, come già detto, uniche possono restituire questo sport popolare alle masse ed ai giovani perchè se ne avvalgano come momento di sano svago e di sani interessi nel contesto di una società sempre più caotica ed insoddisfatta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta sul mondo del calcio.

Art. 2.

1. La Commissione ha il compito:

a) di verificare se la condotta tenuta nel corso dei campionati calcistici da parte della Federazione italiana gioco calcio e da parte della Lega nazionale professionisti sia stata sempre improntata al rispetto delle regole di trasparenza, correttezza e lealtà atte a garantire l'autonomia e la purezza del mondo del calcio, nonché la tutela dell'interesse pubblico;

b) di verificare se il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la Federazione italiana gioco calcio e la Lega nazionale professionisti siano organismi che agiscono in assoluta indipendenza da fattori e persone esterne, nel più rigoroso rispetto delle norme che ne regolano l'andamento, o se invece possano essere stati in qualche modo condizionati o comunque possano esserlo stati in passato, stante l'inadeguatezza dei controlli esistenti e di chi eventualmente li deve eseguire.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con i poteri e le limitazioni previsti dal secondo comma dell'articolo 82 della Costituzione.

Art. 4.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispettare il criterio di proporzionalità fra i gruppi parlamentari.

2. I Presidenti delle due Camere, d'intesa tra loro, nominano il Presidente della Commissione al di fuori dei componenti la Commissione stessa.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari di segreteria ed ogni altra persona collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi ed i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Art. 6.

1. La Commissione conclude i suoi lavori entro otto mesi dalla data del suo insediamento.

2. Entro il termine di cui al comma 1, la Commissione presenta la relazione conclusiva.

Art. 7.

1. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, destinano uffici, funzionari e servizi di segreteria alla Commissione.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

